

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 3 ottobre 1990,

nel procedimento C-61/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel d'Aix-en-Provence): Procedimento penale contro Marc Gaston Bouchoucha (*)

(Libertà di stabilimento: esercizio di professioni paramediche (osteopatia))

(90/C 267/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-61/89, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Cour d'appel d'Aix-en-Provence, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro Marc Gaston Bouchoucha, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Corte (prima sezione), composta dai signori: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; R. Joliet e G. C. Rodriguez Iglesias, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: signora D. Loutermann, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 ottobre 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In mancanza d'armonizzazione a livello comunitario per quanto riguarda le attività lavorative rientranti esclusivamente nell'ambito della professione medica, l'articolo 52 del trattato CEE non osta al fatto che uno Stato membro riservi un'attività paramedica, in particolare, l'osteopatia, solo ai titolari del diploma di Laurea in Medicina.

(*) GU n. C 80 del 31. 3. 1989.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 12 luglio 1990, nella causa Heinrich Wehrs, agricoltore, contro Hauptzollamt Lüneburg

(Causa C-264/90)

(90/C 267/04)

Con ordinanza 12 luglio, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 settembre 1990, nella causa Heinrich

Wehrs, agricoltore, contro Hauptzollamt Lüneburg, il Finanzgericht di Amburgo, quarta sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale.

Se l'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (*), nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 764/89 del Consiglio (**), sia valido nella misura in cui i cessionari di un premio attribuito ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio (***) sono esclusi dall'assegnazione di un provvisorio quantitativo specifico di riferimento, qualora abbiano ricevuto un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84.

(*) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(**) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2.

(***) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 20 settembre 1990

(Causa C-290/90)

(90/C 267/05)

Il 20 settembre 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jörn Sack, assistito dal sig. Roberto Hayder, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 30 del trattato CEE, per il fatto di subordinare la distribuzione di soluzioni per il lavaggio oculare importate da un altro Stato membro ad una licenza per medicinali in base alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio

1965 ⁽¹⁾, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, nonché alle disposizioni della legge sui medicinali con cui la suddetta direttiva è stata trasposta nell'ordinamento interno;

2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del giudizio.

Le parti litigano sull'applicabilità della direttiva 65/65/CEE e della legge tedesca sui medicinali a soluzioni per il lavaggio oculare della ditta Prevor, con sede in Valmondois (Francia), in quanto queste risultano vendute come soluzioni per il lavaggio oculare («doccia degli occhi»), munite di una speciale apparecchiatura. La Commissione, trattandosi nel presente caso di soluzioni costituite di acqua distillata con diversi additivi (sali e derivanti salini, come ad esempio cloruro di sodio, carbonato acido di sodio), ritiene che non si abbia a che fare con medicinali nel senso della direttiva, giacché queste soluzioni hanno solo effetto detergente. Dalla presentazione, come pure dai dati pubblicitari della ditta produttrice, non può neanche desumersi che debba trattarsi di un medicinale o che venga asserita l'esistenza di un effetto terapeutico. Nella scorretta applicazione della direttiva ad un prodotto importato da un altro Stato membro, la Commissione vede un'infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE, infrazione che non è giustificata dai motivi di cui all'articolo 36 del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369.

Ricorso della Repubblica portoghese contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 21 settembre 1990

(Causa C-291/90)

(90/C 267/06)

Il 21 settembre 1990, la Repubblica portoghese, rappresentata dal prof. dr. João Mota de Campos, dal dr. Luis Inês Fernandes, dal dr. Marcel Vasconcelos e dalla dott.essa Maria Luisa Duarte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria Ambasciata, 33, allée Scheffer, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare il regolamento (CEE) n. 1875/90 del Consiglio, del 27 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 4054/89 che ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia ⁽¹⁾;
- condannare il Consiglio delle Comunità europee alle spese.

I mezzi e i principali argomenti corrispondono a quelli della causa C-63/90 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 171, del 4. 7. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 109, del 3. 5. 1990, pag. 8.